

STATUTO

ASSOCIAZIONE SMART CER E.T.S.
(Comunità Energetica Rinnovabile – ETS)
C.F. 93131580610

Titolo I – Costituzione, denominazione, sede, durata

Art. 1 – Costituzione, natura giuridica e denominazione

1. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.Lgs. 199/2021, l'Associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE SMART CER E.T.S.” con codice fiscale **93131580610**
2. L'Associazione è apertita, aconfessionale, priva di scopo di lucro e qualificata come Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi delle normative vigenti.
3. L'Associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione degli Enti del Terzo Settore (ETS).
4. L'Associazione opera nel rispetto delle Regole Operative CACER, adottate in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022/R/eel (TIAD), nonché delle successive modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2025, n. 60, e da ogni altra normativa, linea guida o istruzione operativa adottata dal MASE, da ARERA e dal GSE in materia di comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo diffuso.
5. L'Associazione opera altresì nel rispetto di tutte le ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili, anche se emanate successivamente all'adozione del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caserta.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, secondarie, delegazioni o uffici distaccati, in Italia e all'estero, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria, ma deve essere comunicato agli uffici competenti e iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che, contestualmente, fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

Titolo II – Valori, finalità e attività

Art. 4 – Valori fondamentali

L'Associazione riconosce e promuove i seguenti valori:

- **Sostenibilità:** operare in armonia con l'ambiente e promuovere la transizione energetica;
- **Solidarietà:** garantire equità, inclusione e sostegno alle fasce vulnerabili;
- **Partecipazione democratica:** favorire il coinvolgimento attivo e paritario di tutti i Soci;

- **Trasparenza:** garantire chiarezza e rendicontazione nella gestione delle risorse;
- **Innovazione responsabile:** promuovere soluzioni tecnologiche e organizzative rispettose delle persone e del territorio.

Art. 5 – Codice Etico

1. Tutti i Soci e gli Aderenti devono rispettare i principi di legalità, correttezza, responsabilità sociale e ambientale. Sono vietati comportamenti discriminatori, conflittuali o lesivi della dignità delle persone.
2. Ogni decisione associativa deve tendere al bene comune, privilegiando l'interesse collettivo rispetto a quello individuale.
3. L'Associazione promuove la parità di genere, l'inclusione sociale e il rispetto delle diversità.

Art. 6 – Codice di Comportamento

1. Gli Associati si impegnano a mantenere rapporti corretti e collaborativi con gli altri partecipanti.
2. È obbligo di tutti rispettare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi sociali.
3. È vietato l'uso del nome e dell'immagine dell'Associazione per fini personali o commerciali non autorizzati.
4. Le controversie tra gli Associati devono essere risolte in via conciliativa all'interno dell'Associazione, prima di ricorrere a vie esterne.
5. Eventuali violazioni del presente Codice comportano richiami, sospensioni o l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Finalità, Oggetto sociale e attività

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, *all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.*
2. L'Associazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri Membri o Soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.
3. L'Associazione provvede in particolare alla costituzione, gestione e sviluppo di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ai sensi del D.Lgs. 199/2021, delle Delibere ARERA, del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) e delle Regole Operative CACER, nonché delle successive normative applicabili.
4. Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà:
 - a) costituire configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, anche in forma diffusa sul territorio nazionale, purché nell'ambito di una stessa cabina primaria;
 - b) organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete;
 - c) richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;

- d) richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
 - e) monitorare produzione e consumi dei propri Membri/Soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - f) produrre, autoconsumare, immagazzinare e vendere energia da fonti rinnovabili, anche mediante impianti detenuti a qualunque titolo giuridico (proprietà, locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie, convenzioni);
 - g) realizzare impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, a biomassa o con altre tecnologie FER;
 - h) gestire e/o installare sistemi di accumulo a supporto della generazione locale;
 - i) gestire l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto a quella condivisa, provvedendo – nel rispetto della normativa vigente – alla sua valorizzazione mediante accordi di vendita a grossisti, trader o altri operatori di mercato;
 - j) promuovere misure di risparmio ed efficienza energetica, anche tramite domotica e smart home, a livello familiare e comunitario;
 - k) sviluppare iniziative di mobilità elettrica sostenibile, inclusa l'installazione e gestione di colonnine di ricarica;
 - l) promuovere la sharing economy, attraverso l'utilizzo comune di beni e risorse, quando compatibile con le finalità ETS;
 - m) favorire azioni per l'efficientamento energetico mediante interventi gestionali e impiantistici;
 - n) promuovere attività di consulenza, formazione, aggiornamento e divulgazione nel settore energetico, anche con corsi professionalizzanti e di inserimento lavorativo;
 - o) realizzare progetti di ricerca, innovazione e digitalizzazione, inclusi sistemi di monitoraggio e piattaforme informatiche (anche basate su intelligenza artificiale) per la gestione dei dati energetici;
 - p) organizzare convegni, seminari, eventi e campagne di comunicazione per diffondere la cultura delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche;
 - q) favorire la costituzione di fondi, programmi pluriennali e iniziative di cooperazione energetica a livello locale e nazionale, con particolare attenzione al contrasto della povertà energetica;
 - r) instaurare collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni, università e imprese, per lo sviluppo di progetti comuni nei settori dell'energia, dell'ambiente e della sostenibilità.
5. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.
6. L'Associazione può percepire incentivi e benefici fiscali, inclusi quelli previsti dall'art. 119 del D.L. 34/2020 e dall'art. 16-bis del DPR 917/86, nonché contributi, donazioni, finanziamenti e agevolazioni pubbliche o private.
7. La Comunità è autonoma, ad adesione libera e volontaria. La partecipazione è aperta anche alle imprese, purché limitatamente alle PMI e a condizione che la partecipazione alla Comunità non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale.
8. L'Associazione può avvalersi di consulenti, professionisti e fornitori terzi per la realizzazione delle proprie attività.

Titolo III – Soci e Membri Aderenti Beneficiari

Art. 8 – Categorie di partecipanti

1. I Partecipanti si distinguono in:
 - **Soci** - con pieni diritti politici e associativi;

- **Membri Aderenti Beneficiari** (di seguito **Membri**) - partecipano alla configurazione, beneficiano degli incentivi, senza diritti politici interni salvo diversa delibera.
2. I Membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 3. Non possono essere Membri o Soci i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, e precisamente:
 - a) imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
 - b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94–98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero disposto dalla Commissione europea a seguito di incentivi percepiti e dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno.
 4. Sono Membri o Soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica.
 5. Sono Membri o Soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 9 – Soci

1. Possono essere Soci dell'Associazione i soggetti che condividono le finalità della Comunità Energetica Rinnovabile, accettano integralmente Statuto e Regolamenti interni e contribuiscono, anche mediante il versamento della quota associativa annuale, al perseguimento degli scopi sociali.
2. I Soci hanno pieni diritti politici: partecipano alle attività associative, votano in Assemblea secondo il principio “un socio = un voto”, possono eleggere ed essere eletti, hanno diritto di consultare i libri sociali.
3. L'iscrizione è annotata nel Libro dei Soci ed ha carattere continuativo sino a recesso, decadenza o esclusione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 10 – Membri Aderenti Beneficiari (*Membri*)

1. Possono essere Membri Aderenti Beneficiari dell'Associazione i soggetti che condividono le finalità della Comunità Energetica Rinnovabile, accettano integralmente Statuto e Regolamenti interni e partecipano alle configurazioni di autoconsumo collettivo o CER senza assumere la qualifica di Soci.
2. I Membri Aderenti Beneficiari non partecipano al voto assembleare e non esercitano diritti politici interni, fermo restando il diritto di ricevere informazioni sulle attività che li riguardano e di beneficiare degli incentivi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
3. La loro iscrizione avviene in apposito Libro dei Membri Aderenti Beneficiari, distinto da quello dei Soci.

Art. 11 – Ammissione dei partecipanti

1. L'ammissione avviene mediante domanda scritta al Consiglio Direttivo, anche in via telematica.
2. L'ammissione è in ogni caso subordinata all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 8, comma 3. Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare, verifica la sussistenza di tale requisito e può richiedere idonea autodichiarazione all'interessato.
3. L'adesione comporta:
 - iscrizione nel Libro dei Soci o dei Membri Aderenti Beneficiari;
 - accettazione integrale di Statuto e Regolamenti interni;
 - versamento della quota associativa, se prevista.
4. Il rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto; l'interessato può ricorrere all'Assemblea.
5. L'adesione è libera, volontaria e aperta, in conformità ai principi ETS e CACER.

Art. 12 – Diritti dei partecipanti

1. Tutti i partecipanti, siano essi Soci o Membri Aderenti Beneficiari, hanno parità di trattamento, nel rispetto della categoria di appartenenza, delle norme vigenti e del presente Statuto.
2. Tutti i partecipanti hanno diritto a beneficiare della ripartizione degli incentivi e dell'energia condivisa, secondo criteri deliberati dall'Assemblea e disciplinati dal Regolamento interno, nel rispetto delle Regole Operative CACER e della normativa vigente.
3. La partecipazione dei Membri o dei Soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
4. Ai Soci partecipanti e ai componenti degli organi sociali che svolgono attività in favore dell'Associazione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione adotta un Regolamento interno per disciplinare criteri e modalità di rimborso, garantendo trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.

Art. 13 – Doveri dei partecipanti

1. Tutti i Partecipanti, siano essi Soci o Membri Aderenti Beneficiari, sono tenuti a:
 - rispettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi Sociali;
 - agire con lealtà, correttezza e buona fede nell'interesse della Comunità Energetica Rinnovabile;
 - mantenere la riservatezza in merito a informazioni, dati sensibili e documenti inerenti l'Associazione e i suoi membri;
 - rispettare le regole di configurazione e, in caso di recesso anticipato, contribuire equamente e proporzionalmente agli investimenti condivisi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea e dal Regolamento interno.
2. In aggiunta a quanto sopra, i Soci hanno il dovere di:
 - contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi associativi, anche mediante il versamento della quota associativa, se prevista;
 - partecipare alla governance e alla vita democratica dell'Associazione, collaborando alla promozione delle iniziative comuni;

- valorizzare l'immagine dell'Associazione, sostenendo e partecipando alle attività sociali, anche senza obbligo di ulteriori contributi;
- sostenere, ove necessario e compatibilmente con le proprie possibilità, le attività dell'Associazione con risorse personali, anche di natura finanziaria, contribuendo alla diffusione della sua missione e dei suoi valori.

Art. 14 – Recesso, decadenza ed esclusione

1. La qualifica di Socio o di Membro Aderente Beneficiario si perde per:
 - Recesso volontario, comunicato per iscritto all'Associazione mediante PEC o raccomandata, con un preavviso minimo di 60 giorni;
 - Decadenza, in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto o dalla normativa vigente in materia di ETS e CACER;
 - Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi quali: violazioni dello Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni degli Organi sociali, morosità protratta oltre 60 giorni dalla diffida senza esito, comportamenti che ledano l'immagine o gli interessi dell'Associazione, mancato mantenimento dei requisiti tecnici degli impianti o inadempienze contrattuali imputabili al Prosumer.
2. Contro il provvedimento di esclusione di un Socio è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima seduta utile.
3. I Membri o Soci hanno facoltà di recedere dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla Comunità.
4. Il Socio o Membro Aderente Beneficiario che recede non ha diritto a rimborsi, quote di patrimonio e perde qualsiasi diritto agli incentivi maturandi. Inoltre, le quote associative o altre somme già versate non sono in alcun caso rimborsabili.

Titolo IV – Organi sociali

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Referente della Comunità Energetica Rinnovabile;
- il Responsabile del Riparto dell'Energia Condivisa;
- l'Organo di Controllo (se previsto dalla legge);
- il Revisore legale dei conti (se previsto);
- eventuali Comitati consultivi o tecnici nominati dall'Assemblea.

Art. 16 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti al Libro dei Soci, in regola con le quote associative.
3. Ogni Socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal contributo versato o dalla partecipazione alla configurazione CER ("un Socio = un voto").
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria:
 - **ordinaria:** approva bilanci, elegge organi sociali, delibera su Regolamenti interni e programmi;
 - **straordinaria:** delibera su modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo richieda almeno 1/10 dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 c.c. e dall'art. 24 D.Lgs. 117/2017.
6. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche per posta elettronica o PEC, inviato ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata, con indicazione di luogo (anche virtuale), data, ora e ordine del giorno.
7. È ammessa la partecipazione in videoconferenza, a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di voto in tempo reale.
8. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può ricevere più di due deleghe. Non è ammessa la delega a soggetti estranei all'Associazione.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.
10. L'Assemblea è regolarmente costituita:
 - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano quorum più elevati (modifiche statutarie, scioglimento, devoluzione del patrimonio).

Art. 17 – Competenze inderogabili dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera in via esclusiva su:
 - approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e degli eventuali organi di controllo;
 - approvazione e modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni;
 - criteri generali di ripartizione della tariffa premio e dei benefici economici;
 - decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione, esclusione o decadenza dei Soci;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci.
2. È validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - attua le delibere dell'Assemblea;
 - predispone bilancio e relazioni annuali;
 - delibera sull'ammissione dei nuovi Soci e sui provvedimenti di decadenza o esclusione, nel rispetto del presente Statuto;
 - nomina, su delega dell'Assemblea, il Responsabile del Riparto dell'Energia Condivisa;
 - stipula convenzioni e contratti con enti pubblici e privati;
 - adotta Regolamenti interni.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Alla scadenza, resta in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 19 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la firma sociale.
2. È eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile.
3. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Svolge funzioni di ordinaria amministrazione e può essere delegato a compiere atti di straordinaria amministrazione. In caso di urgenza può assumere provvedimenti, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
4. In sua assenza, è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Art. 20 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
2. Sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o dimissioni, con pieni poteri di rappresentanza.
3. Può ricevere dal Presidente deleghe specifiche per lo svolgimento di attività particolari o per la cura di determinati settori.
4. In caso di cessazione definitiva del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni fino alla prima Assemblea utile, che provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 21 – Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i suoi componenti, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
2. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.
3. Collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo per l'attuazione delle delibere e la gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione.
4. Sovrintende alla regolare convocazione delle riunioni e all'invio delle comunicazioni ai Soci.

Art. 22 – Referente della Comunità Energetica Rinnovabile

1. L'Associazione, in qualità di soggetto giuridico, assume la qualifica di Referente della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. 199/2021, del TIAD (Delibera ARERA n. 727/2022/R/eel), delle Regole Operative CACER approvate con DM 414/2023 e successive modifiche.
2. Il Referente è l'unico soggetto controparte del GSE per i rapporti contrattuali e amministrativi relativi alla configurazione, ivi inclusi:
 - la presentazione delle istanze di ammissione e la stipula dei contratti con il GSE;
 - la gestione delle comunicazioni ufficiali e dei flussi informativi;
 - l'emissione delle fatture attive al GSE per gli importi spettanti;
 - la ricezione e il pagamento delle fatture emesse dal GSE per i costi amministrativi;
 - la gestione dei flussi economici derivanti dalle tariffe premio e da eventuali contributi pubblici.
3. Il Referente è tenuto a garantire la corretta gestione tecnica e amministrativa della configurazione, nonché a consentire l'accesso agli impianti di produzione da parte del GSE e delle Autorità competenti in caso di verifiche e controlli, informandone preventivamente i produttori coinvolti.
4. Nei casi in cui il Referente non coincida con il produttore, o siano presenti nella configurazione impianti in scambio sul posto o in ritiro dedicato, il Referente deve ricevere apposito mandato

scritto dai produttori interessati affinché tali impianti rilevino nella configurazione o affinché il Referente possa richiedere a suo nome il ritiro dedicato.

5. L'Assemblea dei Soci può deliberare, con la maggioranza prevista per le delibere ordinarie, di conferire mandato per le funzioni di Referente a un soggetto terzo qualificato. Il mandato deve essere conferito per iscritto, prevedere la revoca in ogni momento da parte dell'Assemblea e non esonera l'Associazione dalla responsabilità di vigilanza.
6. Il Referente, sia quando coincide con l'Associazione sia quando è delegato a un soggetto esterno, può avvalersi di collaboratori, consulenti o tecnici esterni per lo svolgimento delle proprie funzioni, restando in ogni caso responsabile verso l'Associazione e i Soci per la correttezza dell'operato.
7. Il Referente è responsabile, anche ai sensi del D.P.R. 445/2000, della veridicità delle dichiarazioni e dei dati comunicati al GSE.

Art. 23 – Responsabile del Riparto dell'Energia Condivisa

1. L'Assemblea individua come Responsabile del Riparto dell'Energia Condivisa la Comunità Energetica stessa, rappresentata dalla "ASSOCIAZIONE SMART CER E.T.S.", salvo diversa deliberazione.
2. Il Responsabile del Riparto è la figura incaricata della gestione dei flussi energetici ed economici derivanti dalla condivisione dell'energia. Opera in coordinamento con il Referente della CER, assicurando coerenza e correttezza tra i dati comunicati al GSE e quelli utilizzati per la distribuzione interna dei benefici.
3. È nominato dall'Assemblea, anche tra soggetti non Soci, e può coincidere con il Presidente o il Referente della configurazione.
4. Compiti:
 - calcolare e gestire i benefici energetici ed economici derivanti dalla condivisione;
 - predisporre i rendiconti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
 - assicurare il rispetto delle regole CACER e degli eventuali Regolamenti interni.
5. L'Assemblea può deliberare di delegare il ruolo di Responsabile del Riparto a un soggetto terzo qualificato, dotato di indipendenza e competenze tecniche adeguate, mediante apposito mandato scritto e revocabile in ogni momento.
6. Il Responsabile del Riparto, sia interno che esterno, può avvalersi di professionisti, consulenti o strumenti informatici messi a disposizione da società terze per lo svolgimento e il supporto delle attività, fermo restando che la responsabilità finale dei calcoli e delle comunicazioni interne rimane in capo al Responsabile nominato dall'Assemblea.

Art. 24 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 o su scelta dell'Assemblea.
2. È monocratico o collegiale, formato da soggetti dotati di requisiti di onorabilità e professionalità.
3. Vigila su:
 - osservanza della legge e dello Statuto;
 - rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - adeguatezza dell'assetto contabile e organizzativo.
4. Può esercitare anche la revisione legale dei conti se tutti i componenti sono revisori iscritti all'albo.
5. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge. Non possono ricoprire la carica coloro che

si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 25 – Revisore legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale o una società di revisione iscritti nel registro.
2. Il Revisore Legale deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e non può trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.
3. Resta ferma la possibilità di affidare la revisione all'Organo di Controllo, se composto esclusivamente da revisori legali.

Art. 26 – Comitati consultivi o tecnici

1. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono istituire comitati consultivi o tecnici, anche con esperti esterni, per supportare l'Associazione in specifiche materie (es. innovazione tecnologica, sviluppo territoriale, formazione).
 2. I comitati hanno funzioni propositive e consultive e non deliberative.
-

Titolo V – Gestione operativa

Art. 27 – Principi generali di governance delle Comunità

1. Possono esercitare poteri di controllo i Membri o Soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.
2. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).
3. Gli impianti di produzione aderenti, alimentati da fonti rinnovabili, saranno nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità di Energia Rinnovabile in relazione all'energia elettrica immessa in rete.
4. I Membri o Soci della CER utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 8 del d. lgs. 199 del 2021 e alle restituzioni di cui all'art. 32 co. 3 del richiamato decreto legislativo, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite.

Art. 28 – Regolamento interno

1. L'Associazione adotta un Regolamento interno, approvato dall'Assemblea, che disciplina criteri e modalità di adesione, gestione tecnico-amministrativa, ripartizione dei benefici e ogni altro aspetto operativo non previsto dal presente Statuto.
2. Il Regolamento è vincolante per tutti i partecipanti all'Associazione.
3. In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento interno, prevale lo Statuto.

Art. 29 – Gestione degli incentivi e della tariffa premio

1. L'Associazione può percepire incentivi e contributi riconosciuti dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili, inclusi gli incentivi erogati dal GSE e i contributi PNRR.
2. La tariffa premio riconosciuta dal GSE sarà ripartita secondo quanto stabilito dal Regolamento interno, garantendo criteri di trasparenza e proporzionalità.

3. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentaria, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 30 – Convenzioni con Enti Pubblici

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e con altri enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e per la realizzazione di progetti e servizi in co-programmazione e co-progettazione, ai sensi degli artt. 55–57 del D.Lgs. 117/2017.
2. Le convenzioni devono stabilire in modo chiaro e trasparente: oggetto, modalità di svolgimento, durata, forme di verifica e di controllo, copertura assicurativa per i volontari e per i Soci coinvolti.
3. L'Associazione può inoltre partecipare a bandi, progetti e partenariati promossi da enti pubblici, finalizzati alla promozione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e alla lotta contro la povertà energetica.

Art. 31 – Mandato

1. Con l'adesione all'Associazione, ogni partecipante conferisce mandato gratuito all'Associazione – quale soggetto Referente della Comunità Energetica Rinnovabile – ovvero al soggetto terzo eventualmente designato come Referente, per compiere tutti gli atti necessari alla gestione dei rapporti con il GSE, con i gestori di rete e con altri soggetti terzi.
2. Nei casi in cui nella configurazione siano presenti produttori esterni o impianti/Unità di Produzione (UP) in scambio sul posto o in ritiro dedicato, il partecipante produttore conferisce espressamente mandato al Referente affinché tali impianti rilevino nella configurazione o affinché il Referente possa richiedere a suo nome il ritiro dedicato.
3. Il mandato è tacitamente rinnovabile e può essere revocato in ogni momento dal partecipante, mediante comunicazione scritta, fermo restando il rispetto di eventuali obblighi assunti o corrispettivi equi e proporzionati connessi alla compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art. 32 – Produttori Esterni

1. Possono convenzionarsi con l'Associazione anche Produttori Esterni, titolari di impianti FER che rispettino i requisiti territoriali (cabina primaria).
2. I produttori esterni che aderiscono alla Comunità Energetica partecipano alla configurazione esclusivamente ai fini energetici, senza diritti di voto, salvo espressa ammissione come Soci.
3. I produttori esterni sono tenuti a conferire mandato al Referente per la gestione dei rapporti con il GSE e con i gestori di rete, nei limiti stabiliti dalle Regole Operative CACER.

TITOLO VI – Patrimonio e Risorse economiche

Art. 33 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà;
 - fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
 - donazioni, lasciti ed eredità accettati dall'Assemblea;
 - ogni altro bene acquisito a qualunque titolo.
2. I beni dell'Associazione sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 34 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione provengono da:
 - a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
 - b) contributi pubblici e privati, comprese le agevolazioni fiscali e gli incentivi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui all'art. 42-bis del D.L. 162/2019, al D.M. 414/2023 (CACER) e successive modifiche, nonché dai provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001;
 - c) incentivi derivanti dalle tariffe premio GSE e dai contributi PNRR destinati alle CER;
 - d) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati, anche a titolo di prestito infruttifero;
 - e) donazioni, eredità e lasciti testamentari, da associati e non associati;
 - f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - g) proventi derivanti da convenzioni o contratti stipulati con enti pubblici e privati;
 - h) entrate derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 CTS);
 - i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
 - j) erogazioni liberali di qualsiasi tipo da associati e terzi;
 - k) ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta, dalla cessione di crediti fiscali e dai proventi di altri servizi previsti nello statuto;
 - l) somme derivanti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF, ai sensi del D.Lgs. 111/2017 e successive modifiche;
 - m) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie e riconosciuta dalla normativa vigente.
2. L'Associazione è tenuta alla conservazione, per almeno tre anni, della documentazione relativa alle risorse economiche ricevute, con specifica indicazione dei soggetti eroganti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. 117/2017.
3. Gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità possono essere destinati dall'Associazione al pagamento delle bollette energetiche dei Soci clienti finali o alla restituzione, totale o parziale, dei costi di investimento per impianti conferiti da terzi, nonché ad altre finalità mutualistiche e sociali coerenti con l'art. 42-bis del D.L. 162/2019, con il D.M. 414/2023 e con le Regole Operative CACER.

Art. 35 – Divieto di distribuzione utili

1. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante l'intera durata della sua attività, a favore di Soci, Membri Aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali.
2. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività istituzionali e statutarie, ovvero destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione.
3. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma di:
 - riduzione o pagamento delle bollette energetiche;
 - restituzione dei costi di investimento sostenuti;
 - redistribuzione dei benefici economici derivanti da incentivi e ricavi della vendita di energia, in quanto tali attività rientrano nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai Membri/Soci, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 3, lett. c), D.L. 162/2019, e dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 36 – Gestione delle risorse economiche

1. Le risorse economiche sono gestite dal Consiglio Direttivo, che ne risponde all'Assemblea.
2. Ogni utilizzo deve rispettare i criteri di trasparenza, tracciabilità e conformità agli scopi istituzionali.

3. In caso di erogazioni, benefici o vantaggi a favore di Soci o terzi, deve essere garantita la loro conformità agli scopi istituzionali e ai limiti di legge.
-

TITOLO VII – Bilancio e Trasparenza

Art. 37 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 150 giorni dalla chiusura, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 38 – Bilancio sociale

1. Nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige anche il bilancio sociale, che documenta l'impatto delle attività svolte.
2. Il bilancio sociale è approvato dall'Assemblea e pubblicato secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Art. 39 – Libri sociali e registri

L'Associazione tiene i seguenti libri obbligatori:

- libro dei Soci;
- libro dei Membri Aderenti Beneficiari;
- libro dei verbali delle Assemblee;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 40 – Trasparenza e pubblicità

1. L'Associazione garantisce la massima trasparenza nella gestione economico-finanziaria.
 2. Copia dello Statuto, dei bilanci e degli eventuali Regolamenti interni è messa a disposizione dei Soci presso la sede e pubblicata, se previsto, sul sito internet dell'Associazione.
-

TITOLO VIII – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 41 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, salvo maggioranze superiori previste dalla legge.
2. La deliberazione di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento, l'Associazione cessa ogni attività e provvede alla liquidazione del patrimonio. Restano fermi gli obblighi relativi a contratti e convenzioni in essere, in particolare con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e con i gestori di rete.
4. I liquidatori hanno l'obbligo di garantire:
 - la corretta gestione degli incentivi eventualmente percepiti e non ancora distribuiti;
 - la ripartizione o destinazione degli incentivi maturati fino alla data di scioglimento, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea e dal Regolamento interno, nel rispetto delle Regole Operative CACER;

- la tutela dei diritti dei Soci e dei Membri Aderenti Beneficiari relativamente alle quote di incentivo già maturate.

Art. 42 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, non può in alcun modo essere distribuito, neppure in modo indiretto, ai Soci, Membri Aderenti Beneficiari, amministratori, lavoratori o collaboratori a qualunque titolo.
2. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.
3. Qualora l'Associazione, al momento dello scioglimento, sia Beneficiaria di incentivi o contributi pubblici (in particolare derivanti da Comunità Energetiche Rinnovabili o da programmi PNRR), la devoluzione avverrà nel rispetto della normativa vigente e con priorità alla destinazione a finalità sociali nel territorio di riferimento.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 43 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore, del D.Lgs. 199/2021, del DM 414/2023 e delle Regole Operative CACER.

Il presente Statuto, così come modificato, è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19/09/2025, come da relativo verbale.